

STATUTO

**XIAO YAN - RONDINE CHE
RIDE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRANI BA VIA PIETRO PALAGANO
1

Numero REA: BA - 416910

Codice fiscale: 05393030720

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-12-2025 - Statuto completo	2
--	---

-----**STATUTO DELLA SOCIETA'**-----
"XIAO YAN - RONDINE CHE RIDE SOCIETA' COOPERATIVA SO-
CIALE"-----

Allegato "A"

-----**TITOLO I**-----
-----**COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO**-----

Repertorio n.

Articolo 1) - E' costituita una società cooperativa sociale, ai sensi della legge n.381 dell'08 novembre 1991, sotto la denominazione sociale:-----
"XIAO YAN - RONDINE CHE RIDE SOCIETA' COOPERATIVA SO-
CIALE"-----

37121

Raccolta n.

Articolo 2) - La società ha sede nel Comune di **TRANI**.-----

6870

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato al primo comma del presente articolo con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese.-----

Articolo 3) - *La durata della società è stabilita fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050).*-----

Articolo 4) - *La Cooperativa è di ispirazione cristiana e si fonda sui valori universali della giustizia sociale, della solidarietà e della fraternità umana, si costituisce sui principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in particolare su quelli da cui trae ragion d'essere la cooperazione di solidarietà sociale, e in rapporto ad essi agisce, e precisamente: la mutualità, la solidarietà, la centralità della persona, la promozione dell'uomo, la priorità dell'uomo sul denaro, una giusta distribuzione del guadagno, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, la democrazia interna ed esterna, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, la non violenza, il rispetto dell'ambiente.*-----

La Cooperativa, conformemente all'articolo 1 della Legge n. 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando tra di essi lo spirito mutualistico e solidaristico attraverso la gestione di servizi socio educativi, socio assistenziali, socio riabilitativi e socio sanitari.-----

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le possibili migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.-----

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi, ovvero avvalendosi delle prestazioni lavorative e professionali di terzi non soci. A norma della legge 3 aprile 2001 n.142, e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore ma non distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.-----

La Cooperativa potrà aderire, con apposita delibera degli organi competenti, ad una o più centrali Cooperativistiche riconosciute ai fini delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947 n. 1577, al Decreto Legislativo n. 220/2002 e all'articolo 7 della Legge n. 142/2001, e successive modifiche e integra-

zioni, e al Decreto del Ministro delle Attività Produttive 6 dicembre 2004 e successive modifiche e integrazioni.-----

Articolo 5) - L'oggetto sociale della Cooperativa è costituito dalle seguenti attività:-----

- la promozione e la gestione di progetti di animazione di strada, anche attraverso la creazione e la gestione di un ludobus, di percorsi ludico - didattici finalizzati alla conoscenza della storia del territorio e delle sue tradizioni;-----
- l'organizzazione e la gestione di strutture adibite all'attività sanitaria, socio-sanitaria, socio-culturale, socio-assistenziale, educativa e ricreativa per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in stato di bisogno;
- la promozione e la gestione di una casa di accoglienza per minori a rischio, detta anche comunità educativa o di pronta accoglienza;-----
- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività di animazione per gestanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani e immigrati, compresa la realizzazione di eventi culturali, ricreativi e di feste;-----
- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche e ogni altro servizio, anche a domicilio, volto all'educazione e all'assistenza della prima infanzia e di bambini, di adolescenti e di giovani;-----
- l'organizzazione e la gestione di attività e servizi per persone in stato di fragilità, sia in ambito scolastico sia extrascolastico;-----
- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di aggregazione, centri di attività culturale e ricreativa, compresi soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche, parco naturalistico, fattorie didattiche, mediateche, centri di documentazione, atelier e ogni altro servizio volto alla formazione, informazione, socializzazione e assistenza a favore in particolare di minori e di soggetti in stato di bisogno;-----
- la promozione, la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri diurni, centri polivalenti, case protette, case di riposo, residenze sanitarie assistite e ogni altro servizio volto all'assistenza, al sostegno della domiciliarità e all'innalzamento della qualità della vita delle persone anziane e dei soggetti in difficoltà, compresi soggiorni sociali e di vacanza e servizi di portierato sociale;-----
- la gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di bambini, giovani, adolescenti, immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno, compresi – nel rispetto delle norme vigenti nei diversi istituti – coloro che vivono in strutture quali: carceri, centri di igiene mentale, residenze sanitarie assistite, centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie, e centri di accoglienza per immigrati;-----
- la promozione, la gestione di attività complementari all'insegnamento a favore dell'integrazione di minori e di adulti, italiani e stranieri, dei figli degli immigrati, dei giovani che rientrano in Italia, di minori stranieri non accompagnati;-----
- l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti, anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e dei conflitti;-----

- la gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo, ove necessario, anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, e titoli di soggiorno;-----
- l'organizzazione e la gestione di attività e servizi a favore di persone in condizioni di detenzione o internamento in istituti penitenziari, di soggetti condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, allo scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo;-----
- l'organizzazione e la gestione di attività e servizi di contrasto e rimozione di ogni forma di discriminazione;-----
- la promozione e la gestione di attività e servizi di natura ricreativa, culturale, formativa ed educativa, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone disabili e in generale delle persone in condizioni di bisogno o svantaggio;-----
- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di salute mentale, presidi di tutela della salute mentale: centro diurno psichiatrico, struttura residenziale psichiatrica, gruppi appartamento e/o strutture residenziali a carattere comunitario per persone a rischio psicosociale e/o in condizioni di disagio relazionale;-----
- l'organizzazione e la gestione di servizi di trasporto e di accompagnamento di minori, di persone diversamente abili e di soggetti svantaggiati;
- l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori di intervento della cooperativa a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle prestazioni;-----
- l'organizzazione, la progettazione e la gestione di attività di consulenza a favore di terzi, nell'ambito delle attività e dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-culturali, socio-assistenziali, educativi e ricreativi per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;-----
- la prestazione a terzi di servizi nell'ambito della gestione di impianti e strutture sanitarie, educative, ricreative, culturali, formative e assistenziali;-----
- l'organizzazione e la gestione di servizi/sportelli informativi di pubblica utilità, quali centri per l'impiego, sportelli di promozione turistica, punti informa - giovani, sportelli di informazione sociale e sanitaria per i cittadini, sportelli di accoglienza per le persone migranti;-----
- l'organizzazione e la gestione di centri e servizi legati alla promozione della cultura e dell'arte, in ogni sua forma, tramite la creazione e la gestione di luoghi (detti "residenze artistiche"), deputati ad ospitare incontri e manifestazioni della cultura ed educazione per la popolazione;-----
- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività e servizi di consulenza e formazione finalizzata in particolare all'obiettivo della massima integrazione sociale di soggetti bisognosi di intervento sociale, anche tramite la costituzione di laboratori artigianali di arti e mestieri per il recupero storico sociale degli antichi mestieri;-----
- l'organizzazione e la gestione di attività e servizi socio sanitari e assi-

stenziali a favore di persone in condizioni di bisogno e di fragilità, anche attraverso l'intervento di assistenti domiciliari, assistenti famigliari e badanti, nonché di ogni attività e servizio volti alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale;-----

- l'elaborazione e la realizzazione e la promozione di progetti culturali ed educativi, quali anche l'affido familiare, percorsi innovativi per la prima infanzia; promozione di ricerche, studi e sperimentazioni relative alle problematiche educative, culturali e sociali, a carattere nazionale e internazionale;-----

- la produzione e la diffusione, a fini didattici e documentaristici, o in occasione di manifestazioni socio-culturali, di materiale informativo e documentario.-----

La Cooperativa, nel rispetto delle norme inderogabili di legge, ed in particolare delle leggi 2 gennaio 1991 n. 1 e 5 luglio 1991 n. 197 e del decreto legislativo primo settembre 1993 n. 385, potrà svolgere qualunque attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria (con esclusione delle operazioni di cui alla Legge 02 gennaio 1991 n. 1), necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e in ogni modo attinenti ai medesimi.-----

A mero titolo esemplificativo, la società potrà: -----

- assumere partecipazioni, purché non finalizzate al successivo collocamento, stante la riserva di cui alla Legge 05 luglio 1991 n.197; -----

- dare adesioni e partecipazione ad enti ed organismi associativi e consortili;-----

- concorrere a gare d'appalto;-----

- raccogliere prestiti da soli soci per destinarli esclusivamente al conseguimento dell'attività contenute nell'oggetto sociale;-----

- erogare prestiti ai soci per necessità familiari, di studio, di malattia, nei limiti del regolamento interno.-----

Articolo 6) - E' preciso impegno della società di rientrare nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente come definita dall'articolo 2512 codice civile e pertanto come previsto dall'articolo 2514 codice civile statuisce:-----

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;-----

b) il divieto di distribuire le riserve tra i soci;-----

c) l'obbligo di devoluzione in caso di scioglimento della società dell'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;-----

d) il divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.-----

-----TITOLO II-----

-----SOCI-----

Articolo 7) - Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

Possono essere soci le persone fisiche che accettano e perseguono i

fini della Cooperativa.-----

Possono, inoltre, essere soci le persone giuridiche e gli enti che abbiano scopi sociali analoghi o affini a quelli della Cooperativa, nonché scopi culturali, di formazione professionale e ricreativi secondo le modalità del regolamento interno.-----

È prevista la presenza di soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, a titolo di volontariato, nel limite del 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà.-----

I soci volontari sono iscritti in una sezione speciale del libro soci. -----

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa. -----

Tutti i rapporti tra la Cooperativa ed i soci sono regolamentati come previsto dalla Legge 8 novembre 1991 n.381.-----

Articolo 8) - Chi intende diventare socio deve farne domanda al Consiglio di Amministrazione, dichiarando di obbligarsi alla osservanza del presente Statuto.-----

La domanda scritta all'Organo amministrativo dovrà contenere:-----

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza e codice fiscale; nel caso in cui l'aspirante socio sia un soggetto diverso da persona fisica, dovranno essere indicati i dati identificativi dell'ente e i dati anagrafici del rappresentante legale;-----

b) l'indicazione della categoria di soci cui intende essere iscritto, del possesso dei requisiti necessari e l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro;-----

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente.-----

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo che precede, e sempre che la nuova ammissione non arrechi pregiudizi all'economia sociale, accoglie la domanda.-----

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.-----

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, l'organo amministrativo provvederà all'annotazione nel libro dei soci.-----

Il nuovo socio deve versare oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori.-----

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare per iscritto la deliberazione e comunicarla agli interessati.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego motivato, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appo-

sitamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.-----

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

Articolo 9) - Tutti I soci hanno diritto di:-----

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;-----
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;-----
- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;-----
- d) ricevere dall'Organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:-----

- a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:-----
 - il capitale sottoscritto;
 - la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;-----
 - il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;-----
- b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della cooperativa;-----
- c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali. -----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo dieci (10) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.-----

Articolo 10) - La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.-----

Articolo 11) - Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:-----

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.-----

Il recesso non può essere parziale.-----

La domanda di recesso deve essere comunicata all'organo amministrativo della cooperativa con lettera raccomandata (anche a mano) con rilascio di attestazione di avvenuta ricezione. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediatamente comunicazione al socio, che en-

tro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al competente Tribunale.-----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda i rapporti sociali, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 12) - L'esclusione del socio è pronunciata dall'organo amministrativo, nei casi previsti dalla legge.

L'esclusione deve essere deliberata dall'organo amministrativo.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Articolo 13) - *Le deliberazioni prese in materia di recesso e di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari, con lettera raccomandata (anche a mano) con rilascio di attestazione di avvenuta ricezione.*--

Articolo 14) - In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società entro sei mesi dalla data del decesso, in difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 10). In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del presente articolo.

Articolo 15) - I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale avviene secondo quanto previsto dall'articolo 2535 del codice civile.

Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

-----TITOLO III-----

-----PATRIMONIO SOCIALE-----

Articolo 16) - Il patrimonio della cooperativa è costituito:-----

- a) dal capitale sociale dei soci che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale non inferiore ad euro venticinque e centesimi zero (euro 25,00), né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;-----
- b) dal fondo di riserva legale, cui deve essere destinato almeno il trenta per cento (30%) degli utili netti annuali;-----
- c) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;-----

d) da qualunque liberalità che pervenga alla Società al fine di essere impiegata negli scopi sociali.-----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte.-----

E' fatto divieto di distribuire le riserve in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né al suo scioglimento.-----

Articolo 17) - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né cedute se non nei casi previsti dal presente Statuto.-----

Le somme versate per tasse di ammissione non sono rimborsabili in nessun caso.-----

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 2530 del codice civile.-----

-----TITOLO IV-----

-----BILANCIO-----

Articolo 18) - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.-----

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati i dati dell'attività svolta con i soci.-----

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.-----

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dall'organo amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione l'organo amministrativo illustra anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.-----

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a centottanta giorni.

L'organo amministrativo dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.-----

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente.-----

Articolo 19) - L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci trattamenti economici ulteriori a titolo di ritorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote.-----

Il ristorno è ripartito tra i soci proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali, in conformità con i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo-----

Articolo 20) - L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:-----

- a) una quota non inferiore al trenta per cento (30 %) alla riserva legale;--
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;-----
- c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;----
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci cooperatori in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, e quanto residua alla riserva straordinaria.-----

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.-----

E' comunque fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori.---

Nel caso di scioglimento della società, v'è l'obbligo ex art.2514 codice civile di devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----

-----TITOLO V-----

-----ASSEMBLEA-----

Articolo 21) - *L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede sociale o altrove, purché nel territorio della Regione Puglia) e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, mediante lettera raccomandata (anche a mano) con rilascio di attestazione di avvenuta ricezione, da inviare ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.*-----

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti i componenti dell'organo amministrativo e di controllo (questi ultimi se nominati), e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.-----

L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione, e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee, fra cui, a titolo esemplificativo:-----

- a) l'affissione presso la sede legale e invito ai soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza con lettera semplice con attestazione di avvenuta ricezione, ovvero tramite giornalino, nel domicilio risultante dal libro soci;
- b) la comunicazione a mezzo posta elettronica, almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci.-----

L'assemblea ha luogo almeno una volta l'anno entro centoventi giorni

dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto all'articolo 18) del presente statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio.-----

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo amministrativo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale, ove esistente, o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori.-----

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della richiesta.-----

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.-----

Articolo 22) - L'assemblea:-----

1) approva il bilancio con la relazione dell'organo amministrativo;-----

2) delibera sul tipo di organo amministrativo e relativa durata in carica, sul numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e provvede alle relative nomine e revoche;-----

3) determina la misura dei compensi da corrispondersi all'organo amministrativo per la loro attività collegiale; determina un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;-----

4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;-----

5) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex articolo 2409 bis, se nominato;-----

6) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste all'ultimo comma dell'articolo 23);-----

7) delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dall'organo amministrativo, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;-----

8) delibera sull'esclusione del socio.-----

L'assemblea delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.-----

Articolo 23) - L'assemblea è validamente costituita:-----

- in prima convocazione, quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;-----

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.-----

E' altresì ammesso il voto per corrispondenza.-----

Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.-----

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.-----

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea,

sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei tre/quinti (3/5) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.-----

Articolo 24) - Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte.-----

Ogni socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia il numero delle quote possedute.-----

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto.-----

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.-----

Articolo 25) - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in assenza, da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.-----

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.-----

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.-----

Articolo 26) - L'assemblea delibera sulle modificazioni dello statuto (ivi comprese quelle riguardanti le clausole di cui all'articolo 2514 del codice civile), nonché sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori con le maggioranze previste all'ultimo comma dell'articolo 23).-----

-----TITOLO VI-----

-----ORGANO AMMINISTRATIVO-----

Articolo 27) - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di membri da tre a nove, eletti dall'assemblea, che ne determina il numero al momento della nomina. --
Gli amministratori durano in carica tre esercizi, e si intendono in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.-----

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente.-----

L'Amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci; la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è comunque scelta tra i soci operatori.-----

Articolo 28) - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.-----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.-----

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.---
Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.-----

Articolo 29) - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.-----

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.-----

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.-----

Articolo 30) - In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.-----

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.-----

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. -----

In caso di mancanza del Collegio sindacale, ove presente, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.-----

Articolo 31) - Spetta alla assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. -----

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.-----

Articolo 32) - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio.-----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.-----

-----**TITOLO VII**-----
-----**COLLEGIO SINDACALE**-----

Articolo 33) - Il Collegio Sindacale, nominato ove obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dai soci che ne nominano il Presidente.-----

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.-----

Essi sono rieleggibili.-----

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.---

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.-----

-----TITOLO VIII-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

Articolo 34) - La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.-----

Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, l'organo amministrativo ne darà notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.-----

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:-----

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;-----

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;-----

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.-----

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.-----

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. -----

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.-----

Articolo 35) - In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotto soltanto del rimborso del capitale effettivamente versato dai soci.-----

In caso di controversia tra i soci decide il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze.-----

Articolo 36) - Tutte le controversie derivanti dal presente statuto ed in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie e regola-

mentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri irrituali nominati dalla Camera Arbitrale Interpersonale di Trani.-----

L'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del Presidente del Collegio.-----

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa.-----

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.-----

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.-----

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.-----

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.-----

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.-----

-----TITOLO XI-----

-----DISPOSIZIONI GENERALI-----

Articolo 37) - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.-----

Articolo 38) - Le clausole mutualistiche previste dall'articolo 2514 per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.-----

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.-----

Alla Cooperativa si applicano, in quanto compatibili e ricorrendone i presupposti di legge, le norme sulla società a responsabilità limitata. -----

Qualora la società dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 del codice civile in tema di numero di soci cooperatori e di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà, senza indugio, essere convocata per adeguare il presente statuto alla normativa sulla società per azioni, in quanto compatibile.-----

Firmato: Daniele Ciliento - Pietro Pasquadibisceglie - Cristina Margiotta - Raffaella Di Liddo - Michela Di Filippo - Angela di Liddo - Carmela Borgia - Domenica Papagni - Anna Precchiazzi - Donato Margiotta - Napoletano Stefania - Nunzio Di Martino notaio (v'è l'impronta del sigillo).-----

Atto registrato all'Agenzia delle Entrate di Trani il 29 dicembre 2025 al numero
4074 Serie 1T.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto
cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso del
Registro delle Imprese.

Esente da Imposta di bollo.